

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2344

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(BERNINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

col **Ministro della Difesa**

(MARTINAZZOLI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT-CATTIN)

col **Ministro della Marina Mercantile**

(VIZZINI)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(FRACANZANI)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1990

Riforma dell'ordinamento dell'ente «Ferrovie dello Stato»

ONOREVOLI SENATORI. - L'esperienza maturata nella prima fase di applicazione della legge 17 maggio 1985, n. 210, impone di mettere mano ad una sostanziale riforma dell'ordinamento dell'ente «Ferrovie dello Stato», diretta, da un lato, ad assicurare allo stesso una più pregnante ed incisiva autonomia e, dall'altro, ad apprestare un confacente assetto istituzionale delle competenze degli organi dell'ente, in grado di realizzare adeguati *standards* di efficienza, snellezza operativa, economicità di gestione.

1. È noto che la legge n. 210 del 1985 si limita ad attribuire all'ente - per effetto dell'esplicito richiamo di cui al secondo comma dell'articolo 2093 del codice civile - il carattere di ente pubblico gestore di impresa avente ad oggetto il servizio ferroviario, omettendo ogni ulteriore qualificazione circa la natura di ente pubblico economico o meno. Ed è parimenti noto come, su quest'ultimo punto, non vi sia unanimità di consensi in dottrina e in giurisprudenza. Tuttavia, non può sorgere dubbio sul fatto che esso svolga tipica attività imprenditoriale e sia sotto molteplici profili (attività negoziale, regime patrimoniale dei beni, bilanci, regime dei rapporti di lavoro e connessa giurisdizione del giudice ordinario, eccetera) sottoposto al diritto comune. La circostanza, poi, di esercitare un servizio pubblico essenziale a carattere monopolistico non è affatto in contrasto con il carattere imprenditoriale della sua attività, dal momento che la Corte costituzionale (vedi le sentenze n. 303 del 1988 e n. 1104 del 1988) ha più volte affermato che gli stessi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, debbono essere organizzati e gestiti in forma di impresa secondo criteri di economicità.

Non v'è ragione, dunque, per non conferire all'ente la qualificazione di ente pubblico economico; anche se tale definizione non si

riscontra nemmeno nell'ordinamento di enti (per esempio ENEL e ENI) in ordine ai quali nessun dubbio sussiste sulla loro qualificazione di enti pubblici economici.

La configurazione qui proposta appare, d'altra parte, conforme alla statuizione del citato articolo 43 della Costituzione, dal momento che il servizio ferroviario, sia pure gestito in forma di impresa, assume rilievo di servizio pubblico essenziale in regime di monopolio. Orbene, se è ragionevole ritenere che tale servizio monopolistico debba rimanere nell'orbita pubblicistica e che l'esigenza fondamentale sia piuttosto quella diretta ad apprestare uno strumento per una più efficace gestione del servizio stesso in termini imprenditoriali, soluzione idonea appare effettivamente l'iscrizione dell'ente alla categoria degli enti pubblici economici.

Questa soluzione risulta, oltretutto, esente da ogni dubbio di costituzionalità: invero, se ai sensi dell'articolo 43 è da ammettere che servizi pubblici essenziali monopolistici possano essere gestiti anche da privati, è tuttavia da rilevare che, allorquando si voglia attribuire una «riserva» su uno di tali servizi, l'articolo 43 indica espressamente come possibili destinatari solo lo Stato, gli enti pubblici o comunità di lavoratori o di utenti.

Nè, sempre in via generale, va dimenticato l'essenziale condizionante fattore della situazione economico-finanziaria in cui versa l'ente «Ferrovie dello Stato», annualmente tributario di ingenti risorse finanziarie da parte dello Stato e che non sembra in grado di acquisire, in tempi ragionevolmente congrui, una situazione di equilibrio finanziario.

Ciò premesso in linea di principio, si prevede l'esplicita attribuzione all'ente della qualificazione di ente pubblico economico (articolo 1); conseguentemente, vengo-

no introdotte talune essenziali modifiche ed integrazioni al testo della legge n. 210 del 1985, idonee a conformare l'ordinamento dell'ente stesso alla sua non più discutibile natura di ente economico.

Ed invero:

sono state apportate modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge n. 210 del 1985 (articolo 2) prevedendo, tra l'altro, che l'ente, oltre ad esercitare le attività di trasporto ferroviario e di traghettamento tra terminali ferroviari, per le ulteriori attività, diverse dall'esercizio, connesse o complementari, svolga i propri compiti a mezzo di società per azioni aperte al capitale privato. Inoltre, il Governo può autorizzare, in futuro, ove se ne ravvisi l'opportunità, il trasferimento ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico, anche l'attività di trasporto e di traghettamento, a condizione che sia mantenuta l'unità di gestione;

è stato riformulato il numero 1 dell'articolo 3 della legge n. 210 del 1985 (articolo 3, comma 1), allo scopo di meglio evidenziare che spetta al Ministro di adottare le direttive per la determinazione, in coerenza con le linee della politica dei trasporti, degli indirizzi generali e degli obiettivi della gestione ferroviaria;

si precisa che la vigilanza ministeriale concerne la «complessiva attività di gestione» dell'ente, al fine di verificarne la conformità agli indirizzi generali fissati dal Ministro, nonché alle previsioni contenute nell'accordo di programma (articolo 3, comma 2);

l'approvazione da parte dell'autorità vigilante in materia di bilanci viene limitata (articolo 3, comma 3) ai bilanci consuntivi (così come avviene, ad esempio per l'ENEL e l'ENI) e viene quindi eliminata l'approvazione dei piani e dei programmi da parte dell'autorità vigilante, nella considerazione che le loro linee generali sono ora formulate in sede di accordo di programma, con l'intendimento, quindi, di ricondurre nell'ambito di quest'ultimo la politica programmatica dell'ente (articolo 3, comma 2);

si chiarisce che la richiesta all'ente di comunicare atti, che non devono essere

sottoposti a puntuale approvazione, è effettuata a soli fini conoscitivi (articolo 9);

è disposta, infine, l'introduzione dell'istituto dell'accordo di programma, da stipularsi tra il Ministro dei trasporti e il presidente dell'ente sentito il Ministro del tesoro, volto a dare consensuale attuazione alle linee generali alle quali deve conformarsi l'attività di programmazione dell'ente, e ciò in coerenza con la non più prevista approvazione da parte dell'autorità vigilante dei piani e programmi deliberati dal consiglio di amministrazione. Solo per il caso che occorra superare remore in sede di formazione o di esecuzione dell'accordo, a causa di divergenti valutazioni fra Ministero ed ente, è previsto il ricorso ad un apposito strumento giuridico decisionale, in forza del quale, sulla proposta motivata del Ministro, la questione viene portata all'esame del Consiglio dei ministri (articolo 12).

2. Per quanto riguarda le innovazioni dirette a conseguire non più procrastinabili obiettivi di efficienza, razionalizzazione, snellezza ed economicità della gestione ferroviaria, occorre formulare le seguenti considerazioni.

Appare innanzitutto indispensabile prevedere un nuovo assetto istituzionale delle competenze degli organi dell'ente «Ferrovie dello Stato». Una grande impresa di produzione di servizi, qual'è quella gestita dall'ente, non si presta ad essere diretta in modo efficiente e funzionale da un organo collegiale, specie se composto da numerosi membri com'è l'attuale consiglio di amministrazione. Occorre, dunque, ripartire diversamente i compiti fra i vari organi, attribuendo la gestione al presidente e affidando al consiglio di amministrazione le determinazioni generali e programmatiche, le deliberazioni di piano, gli atti a contenuto regolamentare, la nomina del vertice delle strutture interne (direttore generale).

Si ravvisa, in secondo luogo, la opportunità di una più puntuale configurazione dei rapporti tra Ministero vigilante ed ente, in particolare confermando espressamente il potere del Ministro di emanare direttive

generali (potere che del resto risulta già esplicitamente dall'articolo 3 della legge n. 210 del 1985) e organizzando come struttura istituzionale, dotata di un proprio organico, l'ufficio avente il compito di coadiuvare il Ministro nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge, nonchè nella formulazione dell'accordo di programma e nella verifica degli obblighi derivanti dall'accordo stesso.

Si ritiene, inoltre, essenziale, ai fini di una più efficace, coordinata e tempestiva attuazione degli indirizzi generali della gestione ferroviaria indicati dal Ministro, condividere, come già in precedenza chiarito, la proposta di introduzione dell'istituto dell'accordo di programma fra Ministero ed ente, sia pure con la indispensabile previsione, in caso di persistente dissenso, di un momento decisionale conclusivo, affidato alla più alta istanza dell'esecutivo, secondo ben note esperienze normative in materia di intesa fra Stato, regioni ed altri enti pubblici.

Alla stregua dei criteri di massima suindicati, si sono apportate le seguenti principali modifiche al testo della legge n. 210 del 1985:

a modifica dell'articolo 4 della legge gli organi dell'ente sono individuati nel presidente, nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti (articolo 4);

a modifica dell'articolo 5, sono configurate le nuove attribuzioni del presidente, ritenendosi opportuno concentrare nell'organo monocratico, nominato dal Governo secondo le nuove procedure previste dalla legge di riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri, tutti i compiti inerenti alla amministrazione ed alla gestione dell'ente. Il presidente, quindi, sarà chiamato a provvedere alla istituzione e alla organizzazione dei servizi, degli uffici e delle unità operative, all'organizzazione dell'esercizio ferroviario ed ai servizi di igiene e sanità, a svolgere attività propositiva in ordine alla soppressione di obblighi di servizio pubblico, alla compensazione delle tariffe sociali, alla normalizzazione dei conti e di aiuti di cui ai regolamenti CEE. Il presidente provvederà complessivamente alla gestione

dell'ente e all'amministrazione del personale, nominando i maggiori responsabili della struttura e proponendo altresì al consiglio di amministrazione la nomina e la revoca del direttore generale. Data l'importanza e la complessità dei poteri attribuiti al presidente, si rende necessaria la previsione di una figura vicaria quale il vice presidente, da nominarsi, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti (articoli 5 e 7);

a modifica dell'articolo 6 della legge, si stabilisce una nuova composizione del consiglio di amministrazione, più rispondente a criteri di funzionalità (articolo 6); e, secondo il nuovo testo dell'articolo 7 della legge n. 210 del 1985, i compiti del consiglio di amministrazione sono individuati nella determinazione dei criteri generali e programmatici della gestione ferroviaria, in conformità degli indirizzi fissati dal Ministro nonchè delle indicazioni contenute nell'accordo di programma; nella deliberazione dei bilanci, dei piani annuali e poliennali di attività, dei programmi straordinari e dei piani di investimento e finanziamento annuali e pluriennali, dei piani di recupero della produttività; nella emanazione dei più importanti regolamenti; nella espressione del parere sugli accordi di programma (articolo 7);

a modifica dell'articolo 9 della legge, sono indicati i compiti del direttore generale, per il quale, dato il nuovo assetto dell'ente, è da escludere la figura di organo, consentendogli tuttavia di partecipare al consiglio di amministrazione con voto consultivo. Al direttore generale comunque competono funzioni direzionali e la responsabilità dell'esercizio ferroviario, fermo il suo potere propositivo con particolare riferimento alla istituzione ed alla organizzazione dei servizi, nonchè la nomina degli altri dirigenti (articolo 8).

in materia di vigilanza è prevista la facoltà del Ministro di avvalersi di un ufficio ministeriale, da istituirsi appositamente (articolo 9);

nell'articolo 10, con norma transitoria, è prevista la facoltà del Ministro di avvalersi

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di un contingente di personale, per il funzionamento dell'istituendo ufficio per i servizi generali;

nell'articolo 11 sono opportunamente riformulate alcune disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge n. 210 del 1985 in tema di incompatibilità, decadenza e accettazione di dimissioni;

nell'articolo 12, è puntualmente disciplinato - nel contenuto, nel procedimento e nella fase di superamento di eventuali dissensi fra Ministero ed ente - l'istituto dell'accordo di programma;

l'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 17 della legge n. 210 del 1985, prevedendo, tra l'altro, che all'ente compete redigere anche il bilancio consolidato;

l'articolo 15 dispone circa il trasferimento di personale dell'ente alle società per azioni previste dall'articolo 2 della legge n. 210 del 1985, come modificato e integrato dalla presente legge;

l'articolo 16, infine, unifica in un comma le disposizioni ora contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 24 della legge n. 210 del 1985.

## RELAZIONE TECNICA

*Spese*

Si tratta di sole spese di personale. Per ogni livello è stato determinato l'attuale stipendio iniziale, maggiorato di indennità integrativa speciale, nonchè sono state conteggiate le speciali indennità ed il compenso medio per lavoro straordinario (maggiorato del contributo del servizio sanitario nazionale) per il personale non dirigente sulla base di quanto mediamente percepito presso l'ente «Ferrovie dello Stato». Sono stati computati infine gli oneri riflessi a carico dell'ente stesso.

I dati sono riportati in milioni di lire nei due prospetti allegati alla Sezione I (oltre al prospetto relativo all'anno 1990, è stato redatto il prospetto per l'anno 1991 in cui avranno piena attuazione gli accordi recentemente stipulati per i dirigenti e i dipendenti ferroviari). I totali per livelli e il totale generale sono negli stessi prospetti.

Per l'anno 1992 è ipotizzato un incremento di circa il 7,5 per cento rispetto al 1991.

Per il primo anno si è ipotizzata l'utilizzazione di 175 unità per sei mesi, contingente complessivamente configurato sulla base degli articoli 9 (ipotesi di 25 unità) e 10 (ipotesi di 150 unità).

*Copertura*

Per far fronte alla copertura per l'onere derivante dal disegno di legge si è prevista la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 4631 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e conseguente integrazione, di pari importo, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

Come previsto dal disegno di legge, il reclutamento delle 175 unità di personale, avverrà prioritariamente nell'ambito dell'ente «Ferrovie dello Stato», anche in relazione al noto esubero esistente negli organici del personale ferroviario. Qualora però fosse impossibile reperire l'intero contingente, si farà ricorso, per le mancanti unità, alla mobilità nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi delle disposizioni vigenti.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## SEZIONE I - ANALISI DELLA SPESA

(dati in milioni di lire - importo lordo anno 1990)

	Stipendi + 13 <sup>a</sup>	Indennità integrativa	Premio esercizio	Competenze accessorie	Oneri	Straordinari	Totale	Unità di persone a regime	Totale spesa
	1	2	3	4	5	6	7 = 1+6	8	9 = 7+8
Dirigenti .....	57.633	12.610	6.484	16.800	35.894	-	129.421	12	1.553.052
Categoria a livello 9 ..	18.746	12.610	2.894	4.435	16.897	6.418	62.000	12	744.000
Categoria a livello 8 ..	15.002	12.610	2.549	3.040	14.701	5.619	53.521	15	802.815
Categoria a livello 7 ..	12.688	12.610	1.946	1.576	13.011	5.192	47.023	20	940.460
Categoria a livello 6 ..	11.388	12.610	1.846	1.177	12.496	4.873	44.390	30	1.331.700
Categoria a livello 5 ..	10.634	12.610	1.788	1.177	12.076	4.699	42.984	19	816.696
Categoria a livello 4 ..	9.605	12.610	1.715	825	11.525	4.462	40.742	44	1.792.648
Categoria a livello 3 ..	9.204	12.610	1.678	825	11.261	4.304	39.882	23	917.286
Totale generale ...								175	8.898.657

Per l'anno 1990 utilizzazione di 175 unità per sei mesi; quindi l'onere sarà pari alla metà di 8.898.657 (arrotondato a L. 4.450 milioni).

(dati in milioni di lire - importo lordo anno 1991)

	Stipendi + 13 <sup>a</sup>	Indennità integrativa	Premio esercizio	Competenze accessorie	Oneri	Straordinari	Totale	Unità di persone a regime	Totale spesa
	1	2	3	4	5	6	7 = 1+6	8	9 = 7+8
Dirigenti .....	61.750	13.390	6.936	16.800	39.330	-	138.206	12	1.658.472
Categoria a livello 9 ..	21.060	13.390	3.180	9.144	19.385	6.418	72.577	12	870.924
Categoria a livello 8 ..	16.900	13.390	2.796	6.720	16.813	5.619	62.238	15	933.570
Categoria a livello 7 ..	14.326	13.390	2.132	2.202	14.893	5.192	52.141	20	1.042.820
Categoria a livello 6 ..	12.883	13.390	2.017	1.896	14.054	4.873	49.113	30	1.473.390
Categoria a livello 5 ..	12.051	13.390	1.957	1.896	13.588	4.699	47.581	19	904.039
Categoria a livello 4 ..	10.998	13.390	1.876	1.164	12.927	4.462	44.817	44	1.971.948
Categoria a livello 3 ..	10.465	13.390	1.835	1.164	12.629	4.304	43.787	23	1.007.101
Totale generale ...								175	9.862.264

Nell'anno 1991 sono conteggiate 175 unità per anno intero.

Per l'anno 1992 si prevede un incremento di spesa rispetto al 1991 di circa il 7,5 per cento.

## SEZIONE II - ANALISI DELLE ENTRATE

La spesa trova compensazione con pari riduzione del capitolo 4631 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e successivi e conseguente integrazione di apposito capitolo da istituire allo stato di previsione del Ministero dei trasporti.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo la parola «Stato» sono aggiunte le seguenti: «, che ha natura di ente pubblico economico».

## Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al primo comma la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) a reperire mezzi finanziari, per le necessità dell'impresa, mediante la contrazione di mutui e l'assunzione di obbligazioni sul mercato nazionale od estero, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti che provvede di concerto con quello del tesoro»;

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«L'ente esercita con la propria organizzazione le attività di trasporto ferroviario e di traghettamento tra terminali ferroviari, di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma.

Per le ulteriori attività diverse dall'esercizio connesse o complementari, l'ente esercita i propri compiti a mezzo di società per azioni aperte al capitale privato.

Ove in futuro se ne ravvisi l'opportunità il Governo potrà trasferire ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico anche le attività di trasporto e di traghettamento purchè sia mantenuta l'unità di gestione, con delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei trasporti, previa determinazione dell'ente, sentite le competenti Commissioni parlamentari».



## Art. 3.

1. Il numero 1 dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«1) determinare, in coerenza con la politica dei trasporti, gli indirizzi generali che l'ente deve perseguire e quelli necessari per conformare l'azione dell'ente ad impegni assunti in ambito comunitario ed internazionale;».

2. Il numero 2 dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«2) vigilare che la complessiva attività di gestione sia conforme agli indirizzi generali fissati dal Ministro ed alle previsioni dell'accordo di programma;».

3. Il numero 3 dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«3) approvare di concerto con il Ministro del tesoro il bilancio consuntivo dell'ente;».

## Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Organi dell'ente*) - 1. Sono organi dell'ente "Ferrovie dello Stato":

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà all'insediamento degli organi dell'ente.

## Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Il presidente*) - 1. Il presidente, nominato con la procedura prevista dall'ar-

articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne dirige i lavori. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente; ove l'assenza o l'impedimento dovesse protrarsi per oltre tre mesi continuativi si provvede alla sostituzione del presidente.

3. Il presidente provvede alla gestione dell'ente; propone al consiglio di amministrazione la nomina del vice presidente, del direttore generale e nomina, sentito il direttore generale, i responsabili delle principali strutture organizzative dell'ente; provvede, su proposta del direttore generale, all'istituzione e all'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle unità operative, all'organizzazione dell'esercizio ferroviario, nonché nella materia dei servizi di igiene e di sanità dell'ente; provvede altresì su proposta del direttore generale, nelle materie di cui ai numeri 1, 3 e 5 del quarto comma dell'articolo 14; formula le richieste di soppressione di obblighi di servizio pubblico al Ministro dei trasporti, che vi provvede sentiti i Ministri interessati, di compensazione delle tariffe sociali, di normalizzazione di conti e di aiuti di cui ai regolamenti della Comunità economica europea; stipula, previo parere del consiglio di amministrazione, gli accordi di programma».

#### Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica nel settore dei trasporti, o di particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società. Non è consentita la nomina alla carica di presidente e di consigliere d'amministrazione di dipenden-

ti dell'ente «Ferrovie dello Stato» cessati dal rapporto di impiego da un periodo inferiore a dodici mesi».

2. Al terzo comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono soppresse le parole «il presidente ed».

#### Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Attribuzioni del consiglio di amministrazione*) - 1. Il consiglio di amministrazione determina i criteri generali e programmatici secondo cui deve svolgersi l'attività dell'ente, in conformità degli indirizzi fissati dal Ministro, nonché delle indicazioni contenute nell'accordo di programma.

2. Su proposta del presidente delibera:

- a) i bilanci dell'ente;
- b) i piani annuali e poliennali di attività;
- c) i programmi straordinari ed i piani di investimento e finanziamento, annuali e poliennali, nonché i piani di recupero di produttività;
- d) i regolamenti di cui al terzo comma dell'articolo 14, con esclusione delle materie relative alla organizzazione dei servizi e degli uffici, all'esercizio ferroviario ed ai servizi di igiene e di sanità attribuite al presidente ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, nonché i regolamenti nelle materie di cui ai numeri 2 e 4 del quarto comma dell'articolo 14;
- e) la nomina tra i propri componenti del vice presidente;
- f) la nomina del direttore generale.

3. Esprime parere preventivo sugli accordi di programma.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio aventi diritto al voto deliberativo».

## Art. 8.

1. L'articolo 9 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Il direttore generale*) - 1. Il direttore generale dura in carica quattro anni e può essere confermato. La nomina può essere revocata per gravi motivi dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, anche prima della scadenza.

2. Il dipendente della pubblica amministrazione o dell'ente, se nominato direttore generale, ha diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dal contratto di lavoro.

3. Il direttore generale è preposto agli uffici e servizi dell'ente; è sentito dal presidente sulla nomina dei responsabili delle principali strutture dell'ente; nomina gli altri dirigenti; cura la migliore utilizzazione del personale in termini di funzionalità ed efficienza adottando i relativi provvedimenti; cura la esecuzione dei provvedimenti del presidente e delle delibere del consiglio di amministrazione; è responsabile dell'esercizio ferroviario; assume la responsabilità dei dati necessari alla formulazione dei piani, programmi e accordi di programma.

4. Il direttore generale formula proposte al presidente e partecipa al consiglio di amministrazione con voto consultivo.

5. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla immediata ratifica del presidente».

## Art. 9.

1. Dopo l'articolo 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è introdotto il seguente:

«Art. 18-bis. - (*Vigilanza*) - 1. I piani annuali e poliennali di attività di cui all'articolo 7, lettera b), devono contenere

le indicazioni necessarie per conseguire obiettivi di qualità ed economicità del servizio pubblico nonchè i necessari elementi di valutazione.

2. In attesa della riforma del Ministero dei trasporti, è istituito presso il detto Ministero un ufficio con il compito di coadiuvare il Ministro nell'esercizio dei poteri di cui alla presente legge, nonchè per la formulazione dell'accordo di programma e per la verifica degli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'accordo stesso. La consistenza organica dell'ufficio è fissata nell'allegata tabella.

3. Per esigenze particolari l'ufficio di cui al comma 2 può avvalersi delle prestazioni di esperti con contratto a tempo determinato e di strutture, anche private, specializzate nelle analisi di bilancio e mercato e nel controllo della qualità del servizio, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio.

4. A fini conoscitivi l'ente comunica al Ministro dei trasporti gli ordini del giorno dei lavori del consiglio di amministrazione con gli elementi illustrativi, le delibere del consiglio stesso adottate ai sensi dell'articolo 7, secondo comma; gli atti generali di competenza del presidente e gli altri atti di volta in volta richiesti dal Ministro.

5. Il Ministro dei trasporti provvede ad emanare con proprio decreto le disposizioni per il funzionamento del predetto ufficio.

6. È abrogato il terzo comma dell'articolo 18.

7. Per la copertura dei posti di cui alla allegata tabella è data facoltà ai dipendenti dello Stato e a quelli dell'ente «Ferrovie dello Stato» di presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale transitato nel predetto ruolo conserva il trattamento economico in godimento in atto, se più favorevole, riassorbibile con i futuri miglioramenti. A tale copertura si provvede mediante la mobilità di personale da altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della normativa vigente, nonchè mediante trasferimento di personale dall'ente "Ferrovie dello Stato".

8. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le norme concernenti il procedimento per il passaggio del personale al Ministero dei trasporti, individuando in particolare i criteri di selezione.».

#### Art. 10.

1. Per le esigenze di funzionamento del Ministero dei trasporti ed in attesa della riforma del Ministero, è istituito un ufficio per i servizi generali, al quale è assegnato un contingente di 150 unità di personale da trasferire dall'ente «Ferrovie dello Stato»; per la copertura dei posti si applica l'articolo 18-bis, comma 7, della legge 17 maggio 1985, n. 210, introdotto dall'articolo 9 della presente legge.

2. Per i posti eventualmente non coperti, si provvede mediante la mobilità di personale da altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della normativa vigente.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la ripartizione del contingente nei diversi livelli professionali ed il procedimento per il passaggio del personale al Ministero dei trasporti, individuando in particolare i criteri di selezione.

4. All'onere relativo al personale trasferito ai sensi dell'articolo 9 e del presente articolo, proveniente dall'ente «Ferrovie dello Stato», valutato in lire 10 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4631 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 11.

1. Nel primo comma dell'articolo 10 della legge 17 maggio 1985, n. 210, l'alinea è sostituito dal seguente:

«È causa di incompatibilità con le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione e con la funzione di direttore generale:».

2. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Si decade dalle cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione o dalla funzione di direttore generale, quando si verifica una delle cause di incompatibilità espressamente indicate dalla presente legge, nonchè quelle di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14».

3. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Gli organi competenti alla nomina procedono alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni del presidente, degli altri componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti nominati dal presidente. Del pari provvede il direttore generale nei confronti dei dirigenti da lui nominati».

## Art. 12.

1. L'attuazione degli indirizzi generali indicati dal Ministero dei trasporti forma oggetto di un accordo di programma.

2. L'accordo, avente durata triennale, deve in particolare disciplinare:

a) le linee generali alle quali devono conformarsi i piani ed i programmi da adottarsi dal consiglio di amministrazione;

b) le azioni necessarie per garantire la realizzazione degli obiettivi del servizio pubblico, nonchè i tempi relativi, con l'indicazione di appositi livelli tipologici, di qualità e di economicità dei servizi;

c) le modalità di attuazione degli obblighi di servizio pubblico con i conseguenti oneri a carico dello Stato;

d) i criteri generali della gestione, i contributi dello Stato e la concessione di garanzie per i prestiti emessi dall'ente;

e) le sanzioni per la mancata attuazione delle singole fasi del programma e la decurtazione delle risorse attinenti alla parte del programma non realizzato, previo esame congiunto delle cause e della rilevanza degli inadempimenti.

3. L'accordo è stipulato tra il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro del tesoro, ed il presidente dell'ente e può essere modificato ed integrato con le stesse modalità previste per la stipula, su richiesta di una delle parti, in presenza di sostanziali modifiche della situazione economico-finanziaria.

4. Ove l'accordo non si realizzi entro novanta giorni dall'inizio delle trattative, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulle proposte definitive e motivate del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle proposte sono allegate le deduzioni dell'ente.

5. Ai fini della vigilanza sull'attuazione del programma l'ente presenta una relazione annuale nella quale sono evidenziati gli obiettivi conseguiti e quelli di cui non è stata possibile la realizzazione.

6. Ove l'accordo di programma o il programma deliberato dal Consiglio dei ministri rimangano in tutto o in parte inattuati, anche a causa di divergenze circa le modalità di attuazione stessa, il Ministro dei trasporti convoca una conferenza di servizio alla quale partecipano, oltre i rappresentanti dell'ente, i rappresentanti del Ministero del tesoro e di altre eventuali Amministrazioni pubbliche interessate. I risultati della conferenza, se adottati all'unanimità, obbligano gli enti partecipanti ai conseguenti adempimenti. In caso contrario, si applica la disposizione del comma 4.

### Art. 13.

1. All'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:



a) alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo:

«L'ente redige altresì il bilancio consolidato.»;

b) al secondo comma, dopo le parole «da trasmettere», sono inserite le seguenti: «unitamente al piano finanziario, relativo ai compiti di cui all'articolo 2, al Ministero dei trasporti ed»;

c) alla fine del secondo comma è aggiunto il seguente periodo:

«Entro trenta giorni dall'approvazione, l'ente trasmette ai Ministri dei trasporti e del tesoro il bilancio di cui al primo comma nonché quelli delle società di cui all'articolo 2, commi terzo e quarto, della presente legge, tutti certificati da una società di revisione.»;

d) al quarto comma le parole «all'attivo del bilancio aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio dell'ente».

#### Art. 14.

1. All'articolo 20 della legge 17 maggio 1985, n. 210, l'alinea è sostituito dal seguente:

«Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, anche secondo le modalità previste nel secondo comma del predetto articolo, devono comunque essere rispettati i seguenti criteri direttivi:».

#### Art. 15.

1. L'ente trasferisce alle società di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificato dalla presente legge, il personale necessario per lo svolgimento delle attività di loro competenza.

2. I criteri e le modalità per l'individuazione del personale addetto ai compiti rispettivamente attribuiti alle società di cui al comma 1, e a queste assegnato, sono stabiliti d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Gli oneri relativi sono trasferiti alle società assegnatarie.

3. Gli aspetti previdenziali e pensionistici, connessi con il trasferimento del personale di cui al comma 1, verranno definiti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

#### Art. 16.

1. Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Esso può avvalersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali tecnici e consultivi, e può affidare all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza e difesa in giudizio.»

2. Il terzo comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è abrogato.

#### TABELLA (articolo 9)

##### *Personale dirigenziale*

dirigente generale .....	n. 1
primo dirigente .....	n. 3

##### *Personale non dirigenziale*

nona qualifica funzionale .....	n. 10
quinta qualifica funzionale (archivisti e dattilografi) .....	n. 8
terza qualifica funzionale (commessi) .....	n. 3